



Comune di Ternate

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DI
IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE
SUL TERRITORIO
COMUNALE
DI TERNATE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 25.11.2008

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Fermo restando il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di sicurezza, igiene e salvaguardia della salute della popolazione, il presente regolamento, adottato in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Ternate, al fine di:

- a) assicurare un coerente e armonico inserimento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico a parità di condizioni tra i diversi gestori, attraverso soluzioni che possano soddisfare al meglio le esigenze del precedente punto a).

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture di telecomunicazioni, ovvero torri, tralicci, stazioni radio base, ripetitori di servizi di telecomunicazione, per le quali, fatte salve le norme più restrittive vigenti, troveranno applicazione i criteri di localizzazione di cui al capo II.

CAPO II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 - Criteri di localizzazione

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, in termini di assimilazione delle infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della individuazione dei siti di installazione degli impianti di telecomunicazione trovano applicazione i seguenti criteri valutativi, da intendersi quali presupposti tecnico-normativi di identificazione del livello di compatibilità territoriale delle medesime infrastrutture.

In particolare, sul territorio del Comune di Ternate, si ritengono significativi e vincolanti:

- a) i fattori di pregio ambientale e di interesse storico-paesaggistico del territorio, con particolare riguardo al sistema del verde pubblico e ad uso pubblico, nonché agli ambiti di rilevanza indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- b) le norme di decoro urbano ed edilizio;
- c) i fattori di adeguata copertura del territorio comunale dei diversi sistemi di telecomunicazione e radiocomunicazione.

Tale sistema di criteri di valutazione costituisce strumento orientativo e valutativo per gli Uffici comunali competenti nell'istruttoria delle istanze e dà luogo ad una suddivisione del territorio così come stabilito nei successivi articoli.

Art. 4 - Zone incompatibili

Nei limiti delle competenze attribuite ai Comuni dalla normativa vigente, e fermo restando le prescrizioni introdotte da quest'ultima, è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici di ogni ordine e grado, nonché di strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori,

parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze che ospitano soggetti minori, nonché in tutti i casi previsti dalla normativa regionale.

Art. 5 - Zone compatibili

Sul territorio comunale di Ternate le zone ritenute compatibili per l'installazione degli impianti di telecomunicazione sono individuate con tratteggio in tinta arancio nella planimetria «A» allegata, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. In queste aree è prevista l'installazione di tutte le nuove infrastrutture, con preferenza per la coubicazione e condivisione da parte di più soggetti gestori.

CAPO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 6 - Autorizzazione

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del titolo edilizio necessario, da parte del competente ufficio

comunale, nelle forme e nei tempi previsti dall'art.87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), previo accertamento da parte della struttura ARPA territorialmente competente della compatibilità del progetto ai limiti di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio assenso di cui all'art.87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003.

Art. 7 - Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la conformità dell'intervento con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, previo accertamento in situ della coerenza dello stato dei luoghi agli elaborati e alle dichiarazioni rese dal progettista in sede di richiesta autorizzativa. Di tutto ciò il tecnico istruttore redige apposita relazione, in ordine anche alla conformità dell'intervento ai criteri localizzativi di cui al presente Regolamento, nonché con riguardo alle eventuali osservazioni presentate ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 8 - Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione

Il Comune provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 87, comma 4, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 mediante avviso all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, con l'espressa indicazione che, nel termine di trenta giorni, ogni cittadino, associazione o comitato portatore di interessi collettivi o diffusi può presentare memorie scritte e/o documenti attinenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 9 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il gestore è tenuto a presentare all'ufficio tecnico comunale, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori, attestante la conformità dell'impianto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di campo elettromagnetico (CEM), minimi e massimi, raggiungibili dall'impianto in condizione di massimo utilizzo, nonché la presenza di comandi a distanza che possano modificare, all'occorrenza, i parametri dichiarati.

Almeno 10 giorni prima dell'entrata/messa in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Comune e all'ARPA competente per territorio ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

Art. 10 - Norme progettuali per le installazioni

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché con i vincoli delle tutele paesaggistiche e monumentali, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali, naturalistici. Ai fini della salvaguardia territoriale urbanistica e del decoro paesaggistico, da garantirsi anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti che ne riducano l'impatto visivo sull'ambiente circostante, si elencano di seguito alcune linee guida progettuali:

- a) la struttura di sostegno degli impianti, nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono essere di norma interrati e contenuti entro i limiti del perimetro di cui al successivo paragrafo, salvo il caso di comprovate e motivate esigenze di carattere tecnologico limitatamente ai manufatti complementari;
- b) le strutture di impianto (e.g. palo) devono osservare una distanza minima dai confini di proprietà di almeno m 5, tenendo come riferimento il perimetro esterno della struttura;
- c) qualora le infrastrutture fossero interrate, l'installazione dovrà rispettare una distanza di m 3 dal confine;
- d) tutte le strutture, sostegni e apparati radianti inclusi, dovranno essere realizzati con materiali e tecniche di intervento che ne garantiscano il migliore inserimento paesaggistico - ambientale possibile, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici del luogo; gli impianti non possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico;
- e) si dovranno privilegiare di norma scelte cromatiche di "tipo neutro" che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti;
- f) le aree occupate dagli impianti dovranno essere adeguatamente recintate e dotate di apposita segnaletica per impedirne l'accesso a personale non autorizzato. Per ogni nuova area dovrà essere prevista apposita mitigazione ambientale (ad es. siepi o altro) in modo da mascherare i manufatti complementari.

Art. 11 - Manutenzione

La manutenzione degli impianti e delle relative aree è a cura dei gestori, che hanno l'obbligo di conservarne il decoro e l'efficienza, con particolare riguardo ai sistemi di contenimento delle emissioni.

Art. 12 - Attività di controllo e monitoraggio

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. 28.03.2002 (*Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art.103 della legge 23 dicembre 2000, n°388*), l'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il segnale emesso dagli impianti in possesso di regolare concessione, potrà effettuare, a garanzia della tutela della salute pubblica, rilevazioni strumentali continue su tutto il territorio comunale, anche attraverso la stipula di uno specifico protocollo d'intesa tra tutti i soggetti gestori e l'Amministrazione Comunale stessa.

La gestione del servizio di monitoraggio verrebbe affidata ad ARPA o, in alternativa, a soggetti competenti in materia.

A conclusione di detta attività, il Comune metterà a disposizione dei cittadini un rapporto dettagliato sullo stato delle emissioni elettromagnetiche generate dagli impianti di telefonia mobile.

Art. 13 - Informazione ed educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale inerenti l'esposizione ai campi elettromagnetici promosse dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, nonché promuove, attraverso l'Assessorato all'Ambiente, specifiche iniziative d'informazione rivolte ai cittadini ai sensi dell'art.10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Art. 14 - Accordi con i gestori

Ai sensi dell'art.86, comma 2, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i soggetti gestori per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.